

Roma, 03 dicembre 2007

OGGETTO: *Articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - autorizzazione all'appello*

1. Premessa

L'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante l'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale, stabilisce che *“Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate;...”*.

2. Orientamento della Corte di cassazione

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi con riferimento all'assetto organizzativo preesistente alla attivazione delle Agenzie fiscali, è considerato inammissibile il ricorso in appello dell'ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria proposto senza l'autorizzazione da parte della Direzione regionale.

Detta giurisprudenza, sebbene l'articolo 52 comma 2 non contenga una espressa previsione in tal senso, è concorde nel riconoscere all'autorizzazione natura di presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame, come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., n. 13576 dell'11 giugno 2007; n. 13196 del 6 giugno 2007;

n. 20516 del 22 settembre 2006; n. 20782 del 16 ottobre 2005; n. 4040 del 27 febbraio 2004; n. 11321 del 29 agosto 2001).

A seguito della istituzione delle Agenzie fiscali, la Corte di cassazione ha assunto una posizione diversa. Con la sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005, pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato che *“La disposizione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ..., deve essere ritenuta non più suscettibile di applicazione nell’intervenuta operatività della normativa, di cui al D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli Uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia (art. 57): è palese che, nell’intervenuta soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali essa fa riferimento, si deve escludere che da detta norma possano farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie, e, in particolare, dell’Agenzia del Demanio, di impugnare in appello le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli”* (in senso conforme cfr. Cass. n. 20516 del 22 settembre 2006; n. 14912 del 28 giugno 2007).

3. Istruzioni operative

Indipendentemente dal predetto orientamento giurisprudenziale, si ritiene che gli Uffici e le Direzioni regionali debbano continuare ad applicare sistematicamente la procedura di autorizzazione all’appello prevista dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto si tratta di uno strumento per il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo da parte delle Direzioni regionali nei confronti degli Uffici ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del regolamento di amministrazione.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.